

GIORGIO PINO

L'IDENTITÀ PERSONALE



giuffrè editore - 2010

Estratto dal volume:

TRATTATO DI BIODIRITTO

diretto da
STEFANO RODOTÀ
PAOLO ZATTI

**AMBITO E FONTI
DEL BIODIRITTO**

a cura di
STEFANO RODOTÀ
MARIACHIARA TALLACCHINI

Capitolo 6

L'IDENTITÀ PERSONALE

di GIORGIO PINO

SOMMARIO: 1. Introduzione: la sostanza dell'identità. — 2. L'identità personale e il diritto. — 2.1. Il diritto alla corretta rappresentazione della propria personalità. — 2.2. Identità personale e trattamento dei dati personali. — 2.3. Identità personale e nome. — 2.4. Identità personale e « verità biologica ». — 2.5. Verso una dimensione « costituzionale » dell'identità personale. — 2.5.1. Identità personale e ambito del corpo. — 2.5.2. Identità personale e libertà di coscienza. — 2.6. Identità personale e identità collettiva. — 3. Identità personale, riservatezza, autonomia individuale.

1. Introduzione: la sostanza dell'identità.

Alla locuzione « identità personale » possono essere attribuiti vari significati, che ruotano tutti attorno ad un unico denominatore: l'identità personale è la formula che riassume ciò che rende una persona ciò che essa è. È facile capire come una definizione di questo tipo apra più problemi di quanti ne risolva: l'individuazione di cosa renda una persona (o più in generale un'entità) « se stessa », e la stessa persona (o la stessa entità) nel corso del tempo, è un problema tra i più controversi nella storia della riflessione filosofica ¹, cui si aggiungono l'antropologia, la sociologia, e la filosofia politica: si tratta di capire come la costruzione dell'identità personale sia formata o quantomeno influenzata dalla tradizione, dalla cultura, dalla società, e in genere dai valori della comunità di riferimento. E tutto questo, ovviamente, ha anche delicate ripercussioni sulla riflessione giuridica e politica ².

Le riflessioni contemporanee sul problema dell'identità personale hanno sottolineato alcuni punti interessanti. Innanzitutto, l'antiessenzialismo: l'identità personale non è un dato immutabile e necessario, qualcosa che si ha « per natura ». È piuttosto un costrutto culturale e sociale, oggetto

¹ Per una prima introduzione alla tematica filosofica dell'identità personale: RORTY (ed.), *The Identities of Persons*, Berkeley, CA, University of California Press, 1976; NOZICK, *Philosophical Explanations*, Cambridge, MA, Belknap Press, 1981, cap. I; PARFIT, *Reasons and Persons*, Oxford, Oxford U.P., 1984; VARZI, *Parole, oggetti, eventi. E altri argomenti di metafisica*, Roma, Carocci, 2001, capp. 4-5. Inoltre si veda il contributo di TAGLIAGAMBE, *Identità personale e neuroscienze*, in questo Volume.

² Per alcuni problemi giuridici dell'identità personale, specialmente intesa in senso diacronico, cfr. ad esempio POSNER, *Are We One Self or Multiple Selves? Implications for Law and Public Policy*, in *Legal Theory*, 1997, 3, 23-35.

di scelta, di adesione e di costruzione (più o meno consapevole). L'identità personale, dunque, è il risultato (continuamente rivedibile) di un processo: un processo di identificazione. Le caratteristiche costitutive (o almeno alcune di esse) dell'identità personale sono mutate da qualche modello più generale, offerto dall'ambiente sociale rilevante: quest'ultimo rende disponibili ad esempio una certa cultura, una certa religione (o più opzioni religiose), e attribuisce *un certo significato* ad altre caratteristiche dell'identità come il sesso, l'etnia, la razza, la lingua. La costruzione dell'identità individuale è così un processo di identificazione con qualcuno, o più, dei modelli o identità collettive disponibili nell'ambiente sociale ³.

I modelli circolanti nell'ambiente sociale, comunque, raramente determinano un risultato univoco nella costruzione dell'identità individuale: la costruzione dell'identità personale è piuttosto un percorso costellato da numerose scelte, non sempre esplicite e consapevoli, ma sempre negoziate e rivedibili, che l'individuo deve compiere (il processo di identificazione non è mai predeterminato in modo univoco). Inoltre, questa scelta non avviene nel vuoto, ma all'interno di un ambiente sociale che restringe, a volte considerevolmente, a volte impercettibilmente, l'ambito delle opzioni disponibili ⁴.

Si noti che, in qualche misura, l'esistenza di un ambito di scelta individuale, pur se variamente vincolata, è predicabile anche riguardo alle caratteristiche più ascrivibili e apparentemente immutabili dell'identità, come il colore della pelle, o il sesso, o le preferenze sessuali. Certo, non si può letteralmente scegliere di essere (o più precisamente: di nascere) uomo o donna, né di essere bianco o nero; tuttavia si può determinare il *modo* in cui esserlo, quanto e come manifestare e rivendicare l'essere uomo o donna e così via ⁵ — a meno di cadere in una ingenua forma di essenzialismo

³ Il concetto di *identificazione* è analizzato in dettaglio da APPIAH, *The Ethics of Identity*, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2005, 66-71. Nell'analisi di Appiah, il processo di identificazione con una identità collettiva (un modello) ha tre elementi principali. In primo luogo, deve esistere una immagine sociale di quella identità collettiva, di cosa significhi appartenere ad essa; di solito questa immagine sociale è costruita su stereotipi di vario tipo, ed è associata ad alcuni tratti comportamentali — certe forme di comportamento considerate distintive di un certo gruppo. In secondo luogo, almeno alcuni membri dell'entità collettiva devono aver interiorizzato quei tratti comportamentali come parte della propria identità personale; questo può avvenire attraverso una narrativa (collocando la propria storia individuale all'interno della storia collettiva del gruppo), oppure sottomettendosi a riti di iniziazione, o adottando segni di appartenenza più o meno visibili. In terzo luogo, devono esistere alcuni standard riconoscibili di comportamento nei confronti dei soggetti che esibiscono l'appartenenza rilevante.

⁴ ZANETTI, *Ma che razza di pluralismo. Autonomia e « opzioni disponibili alla scelta »*, in *Ragion pratica*, 25, 2006, 101-112.

⁵ REMOTTI, *Contro l'identità*, Roma-Bari, Laterza, 1996, cap. I; CARBADO-GULATI, *Working Identity*, in *Cornell Law Review*, vol. 85, 2000, 1259-1308 (spec. 1265, in nota).

secondo cui ci sarebbe un solo modo (un solo *vero* modo) di essere uomo o donna, bianco o nero, eterosessuale o omosessuale, e così via. Inoltre, se è vero che il corpo è il primo e più visibile (e apparentemente più « naturale ») contrassegno dell'identità personale, è anche vero che l'individuo dispone di varie possibilità di controllo sul proprio corpo: dalla possibilità di cambiare il colore dei capelli, ai tatuaggi e alla chirurgia plastica, fino alla possibilità di cambiare sesso. E ancor di più questo discorso varrà per le componenti elettive dell'identità, quelle più marcatamente oggetto di scelta personale, come le appartenenze e le preferenze politiche, filosofiche, o religiose.

Inoltre, sarebbe ingenuo pensare che ciascun individuo abbia *una sola* identità, fissa e ben definita ⁶. Questa non è l'ovvia affermazione che l'identità individuale è soggetta, diacronicamente, a cambiamenti nel tempo. Piuttosto, è plausibile affermare che in ciascuna persona convivono *sincronicamente* diversi fattori costitutivi dell'identità: l'identità personale non è monolitica, è invece il frutto della convergenza, e della rielaborazione personale, di contributi che provengono da modelli diversi (culturali, religiosi, professionali, ideologici, ecc.). Così gli individui possono diventare, al proprio interno, teatro di una competizione tra fattori identitari potenzialmente confliggenti, dovendo spesso mediare tra molteplici appartenenze e fedeltà non sempre armoniche ⁷. L'identità personale individuale viene talvolta costruita come sintesi e mediazione di appartenenze diverse, talaltra facendo prevalere in maniera momentanea o definitiva una sola identità (un solo fattore costitutivo dell'identità) a scapito delle altre, e questo non è sempre un gioco a somma zero ⁸.

Dunque, nella competizione tra vari fattori costitutivi dell'identità personale, alcuni fattori sono tendenzialmente più « dispotici » o totaliz-

⁶ Sul punto, diffusamente, FRIEDMAN, *La società orizzontale*, Bologna, il Mulino, 2002; LUZZATI, *Matters of Identity*, in *Ratio Juris*, vol. 18, 2005, 107-109; SEN, *Identity and Violence*, London, Allen Lane, 2006.

⁷ Per esempio, una donna può avvertire il conflitto tra il desiderio di maternità e la volontà di progredire nella carriera; un soldato può avvertire un conflitto tra i suoi doveri professionali e le sue credenze morali o religiose.

⁸ Intendo dire che in alcuni casi le richieste provenienti dalle diverse identità sono talmente divergenti da porre il soggetto in una posizione di stallo, in modo che la « scelta » tra l'una o l'altra identità è comunque perdente; in tal senso, la Corte Suprema USA ha ritenuto fondata la richiesta risarcitoria di una donna cui era stata rifiutata la promozione perché non capace di atteggiarsi in modo sufficientemente « femminile », mentre al tempo stesso il suo datore di lavoro incoraggiava un ambiente professionale aggressivo, cameratesco e « mascolino »: *Price Waterhouse v. Hopkins*, 490 U.S. 228 (1989). Una situazione di questo tipo accade più facilmente quando il soggetto appartiene contemporaneamente a due minoranze: cfr. RAMACHANDRAN, *Intersectionality as « Catch-22 »: Why Identity Performance Demands Are neither Harmless nor Reasonable*, in *Albany Law Review*, vol. 69, 2005, 269-342.

zanti rispetto ad altri (un fattore notoriamente dispotico, ad esempio, è sicuramente quello religioso: spesso l'appartenenza religiosa di un individuo si rivela incompatibile con altre appartenenze, e vuole prevalere su esse ⁹).

Un ultimo aspetto dell'identità che occorre tenere in considerazione ai fini del discorso che sarà svolto in questo capitolo è il seguente: ogni asserzione o rivendicazione formulata in termini di identità presuppone al contempo la sottolineatura di una *differenza* ¹⁰. In altri termini, evidenziare ciò che rende una persona se stessa equivale anche a sottolineare cosa quella persona non è. E, se e nella misura in cui l'identità è costruita nei termini dell'appartenenza ad un gruppo (ad un modello collettivo), allora sottolineare l'identità di una persona equivale ad evidenziare non solo a quale gruppo appartiene, ma anche, di volta in volta, a quali (altri) gruppi non appartiene, non vuole appartenere, o non deve appartenere. La costruzione dell'identità può pertanto diventare, allo stesso tempo, un dispositivo di inclusione (per chi condivide le medesime caratteristiche rilevanti) e di esclusione (per chi non possiede, per propria scelta o per decisione altrui, quelle caratteristiche).

2. L'identità personale e il diritto.

Dunque: l'identità personale è formula riassuntiva di ciò che si è (qualunque cosa ciò possa significare); l'identità personale è (in qualche senso) costruita, dunque è materia di scelte, di autodeterminazione; la costruzione dell'identità personale richiede spesso l'identificazione con un modello, che può essere un'idea astratta oppure un gruppo più o meno istituzionalizzato. Ciascuno di questi profili dell'identità personale è a vario titolo preso in considerazione dal diritto (per comodità mi riferirò principalmente al diritto italiano, ma linee di tendenza analoghe sono riscontrabili anche in altri ordinamenti occidentali).

In primo luogo, e banalmente, nel diritto è da lungo tempo presente una nozione « estrinseca » o « esteriore » dell'identità personale, relativa

⁹ Per un'analisi comparata tra identità religiosa e altre « fonti » dell'identità (in particolare: appartenenza razziale, etnica e di genere, orientamento sessuale), cfr. RICHARDS, *Identity and the Case for Gay Rights. Race, Gender and Religion as Analogies*, Chicago, University of Chicago Press, 1999. In argomento, PINO, *Identità personale, identità religiosa e libertà individuali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2008, 119-151.

¹⁰ Sul punto, GIANFORMAGGIO, *L'identità, l'eguaglianza, la somiglianza e il diritto* (1995), in EAD., *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di FACCHI-FARALLI-PITCH, Bologna, il Mulino, 2005, 85-105.

all'esigenza di identificabilità dei soggetti da parte del pubblico potere (ad esempio a fini tributari o di polizia). In questo senso, il rilievo giuridico dell'identità personale consiste nell'insieme dei segni distintivi esteriori della persona: il nome, alcune caratteristiche somatiche (l'altezza, il sesso), l'indirizzo di residenza — in ciò che può rendere quella persona facilmente identificabile.

Tuttavia, a questa dimensione estrinseca o esteriore dell'identità personale si sono da qualche tempo affiancati altri contesti di rilevanza giuridica dell'identità personale: altre dimensioni, per così dire, più sostanziali dell'identità. Questa dimensione « sostanziale » dell'identità personale può essere riassunta, con la Corte costituzionale, come il « *diritto ad essere sé stesso*, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il *diritto a che la sua individualità sia preservata* »¹¹. Al « diritto all'identità personale », così definito, è riconosciuto adesso lo *status* di diritto fondamentale.

Si tratta, evidentemente, di una definizione talmente ampia da correre il rischio di risultare una scatola vuota, una formula retorica che alla prova dei fatti potrebbe significare ben poco. In realtà, però, il paradigma del diritto ad essere ciò che si è ha dimostrato una forza espansiva notevole, riuscendo ad attrarre sotto il proprio ombrello protettivo numerosi e a volte eterogenei interessi. Qui di seguito proverò a censire, in un'ottica per lo più introduttiva, i principali contesti di applicazione del paradigma del diritto all'identità personale, o diritto ad essere se stessi¹².

2.1. *Il diritto alla corretta rappresentazione della propria personalità.*

In una prima accezione, il diritto all'identità personale rileva come diritto ad una corretta proiezione sociale, o ad una corretta raffigurazione pubblica, della propria personalità. Questo tipo di interesse è rilevante ogni qualvolta una persona sia oggetto, a vario titolo, di attenzione massmediatica (quale si può estrinsecare, ad esempio, in servizi giornalistici, rielabo-

¹¹ Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13 (corsivi aggiunti).

¹² Un censimento più dettagliato si può leggere in TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, Giappichelli, 2004.

razioni artistiche di vicende reali, ricerche storiche), che restituisca un'immagine che l'interessato ritiene non conforme alla realtà: a causa dell'attribuzione di fatti falsi e notizie non veritiere, o a causa della mancata attribuzione di fatti veri, o anche tramite sottintesi e dati corretti ma fuori contesto, si fornisce così una rappresentazione dell'interessato che quest'ultimo ritiene deformante rispetto alla propria « verità personale ».

Questa è l'accezione con cui ha fatto più propriamente ingresso nel diritto italiano la nozione, e la formula stessa, di « diritto all'identità personale ». Come oggi lo conosciamo, infatti, il diritto all'identità personale è il frutto di una vivace attività giurisprudenziale iniziata alla metà degli anni '70 del secolo scorso¹³. Successivamente, il diritto all'identità personale è stato oggetto di un chiaro riconoscimento da parte della Corte di cassazione, che in diverse occasioni ne ha precisato la portata, il fondamento normativo, il rapporto con altri diritti affini (onore, reputazione, riservatezza), e la rilevanza costituzionale¹⁴. Questa la definizione fornita dalla Cassazione: « ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di *essere rappresentato, nella vita di relazione*, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a *non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato* il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale »¹⁵.

Specialmente dopo il suo primo riconoscimento in Cassazione, il diritto all'identità personale è stato protagonista di una autentica esplosione giurisprudenziale: la giurisprudenza di merito ha applicato la definizione consolidata dalla Cassazione alle più disparate fattispecie nelle quali si riesca a ravvisare una qualche deformazione della « immagine sociale » di una persona — o anche di un gruppo, di un partito politico, di un ordine professionale, di una società commerciale, e perfino delle contrade di Siena — da parte (principalmente) dei mezzi di comunicazione di massa. La

¹³ Il primo esplicito riconoscimento di questo diritto è in Pret. Roma, 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1974, I, 2, 514. In proposito, ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Digesto IV ed.*, *Disc. priv.*, sez. civ., vol. IX, Torino, Utet, 1993, 294-303; PINO, *Il diritto all'identità personale*, Bologna, il Mulino, 2003, cap. III.

¹⁴ È ovviamente il famoso « caso Veronesi »: Cass. civ., 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2211. Si veda poi la successiva pronuncia della Corte di cassazione, che ha in parte modificato i *dicta* della sentenza appena citata: Cass. civ., 7 febbraio 1996, n. 978, in *Dir. inf.*, 1997, 115.

¹⁵ Così la citata sentenza Cass. civ., 22 giugno 1985, n. 3769 (corsivi aggiunti).

casistica è eterogenea e fantasiosa, talvolta ai limiti del grottesco: dall'impiego di sosia di persone note a fini pubblicitari o a contorno di articoli (pseudo)giornalistici, all'uso in fotoromanzi di fotogrammi tratti da pellicole cinematografiche risalenti ad una fase ben caratterizzata, e ormai superata, della carriera di una artista; dalla rielaborazione « creativa » di vicende realmente accadute in documentari, film o *serial* televisivi, all'uso, nella pubblicità di un volume, di una frase estrapolata da una recensione che era in realtà negativa (in modo da indurre il recensore a lamentare la lesione della propria identità personale/professionale); dalla pubblicazione in un quotidiano di false notizie sul reddito di un professionista, alla errata attribuzione ad un avvocato della qualifica di commercialista (in modo da suscitare la reazione dell'Ordine dei commercialisti contro la lesione della propria identità personale). E, ovviamente, numerosi casi di lamentata lesione dell'« identità politica » di singoli individui, di gruppi, di partiti politici, a causa dell'attribuzione ad una persona o gruppo di una posizione politica considerata non rispondente al vero ¹⁶.

Come si vede, questa accezione del diritto all'identità personale tutela un interesse piuttosto ben caratterizzato: l'interesse alla *corretta rappresentazione* del proprio patrimonio morale, culturale, professionale, ecc. (diversa questione è l'accertamento, di volta in volta, della « verità personale » che si assume essere stata deformata a causa di una non corretta rappresentazione ¹⁷). In questa fase, il diritto all'identità personale non è dunque, o non è ancora, un diritto ad essere ciò che si è, ma piuttosto un diritto ad essere rappresentati correttamente ¹⁸.

¹⁶ Per gli opportuni riferimenti giurisprudenziali rinvio a ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, cit.; PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., cap. III

¹⁷ Su questi problemi, GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrim.*, 1988, 301-358; PACE-MANETTI, *La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da BRANCA e continuato da PIZZORUSSO, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 2006, *sub* art. 21, 129-133.

¹⁸ RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. inf.*, 2007, 3, 511-531, definisce « essenzialistico » questo primo approccio all'identità, ma questa non sembra una definizione appropriata: infatti, nulla in questo orientamento giurisprudenziale presuppone un'idea dell'identità come fenomeno statico e immutabile — anzi, è proprio in questo orientamento che prende corpo un sotto-diritto del diritto all'identità personale, una sua derivazione, che è il c.d. diritto all'oblio: il diritto a che certe vicende appartenenti all'esistenza passata di una persona non siano oggetto di immotivata riproposizione nel tempo, in modo da continuare ad essere associate ad una persona che magari se ne vuole liberare. Come è evidente, il riconoscimento del diritto all'oblio presuppone esattamente la possibilità che l'identità personale evolva nel tempo. Sarebbe forse più appropriata la qualificazione di accezione « sincronica » dell'identità, nel senso che l'identità rilevante, a questi fini, è quella che si assume deformata in un dato momento.

2.2. *Identità personale e trattamento dei dati personali.*

Dopo poco meno di due decenni in cui il diritto all'identità personale ha « abitato » il nostro ordinamento come creazione prettamente giurisprudenziale, è intervenuto un esplicito riconoscimento legislativo del diritto nell'art. 1 della l. 31 dicembre 1996, n. 675, la prima legge organica italiana sulla protezione dei dati personali, ora rifusa nel c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 — d'ora in avanti: Codice)¹⁹.

Il riconoscimento legislativo del diritto all'identità personale non ha incluso anche una definizione legislativa del diritto stesso: in un certo senso, il legislatore ha fatto un rinvio implicito alle definizioni già elaborate in giurisprudenza e in dottrina. Ovviamente, nella normativa sul trattamento dei dati personali sono reperibili vari indizi per una più precisa ricostruzione del contenuto del diritto all'identità personale²⁰, in filigrana per così dire, facendo riferimento agli specifici strumenti di tutela apprestati dalla legge stessa: il diritto dell'interessato di ottenere, nei confronti di chi effettua un trattamento di dati personali, « l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati »; « la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati [...] di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati »²¹.

Da ciò si ricava che il contenuto del diritto all'identità personale, come tutelato da *questa* normativa, consiste nell'interesse a che le proprie *informazioni personali trattate da altri* siano aggiornate, corrette, e complete, in altre parole che l'ologramma di una persona ricostruito in base ai suoi dati personali sia veritiero e (in assenza di particolari esigenze) corrispondente esclusivamente alla sua « immagine sociale » attuale. Grazie all'estrema ampiezza delle nozioni legislative di « trattamento », « dato personale » e

¹⁹ Un ulteriore riconoscimento legislativo del diritto all'identità personale si è poi avuto nell'art. 126, comma 2°, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

²⁰ Per alcune dettagliate osservazioni sul rapporto tra diritto all'identità personale e normativa sulla protezione dei dati personali, cfr. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, cit.

²¹ Cfr. art. 7, comma 3°, lett. *a* e *b*, del Codice. Complementari a tali disposizioni sono poi l'art. 11, comma 1°: « I dati personali oggetto di trattamento sono: *a*) trattati [...] secondo correttezza; [...] *c*) esatti e, se necessario, aggiornati; *d*) [...] completi [...]; *e*) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati »; e l'art. 14, comma 1°: « Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato ».

« dato sensibile »²², questa definizione è in grado di inglobare tutte le principali ipotesi in cui asserite violazioni del diritto all'identità personale sono state finora portate all'attenzione delle corti. Detto altrimenti, tutta la casistica sul diritto all'identità personale, quale è stata conosciuta dalla giurisprudenza italiana a partire dalla metà degli anni '70, sembra adesso traducibile, nella stragrande maggioranza dei casi se non in tutti, nel linguaggio e nei rimedi sostanziali e procedurali previsti dalla normativa sulla protezione di dati personali²³.

Un aspetto importante della tutela dell'identità personale in questa normativa è che essa dovrebbe attribuire all'interessato non solo un potere di reazione nei confronti di raffigurazioni non corrette della propria identità personale, ma anche un (limitato) potere di controllo sulla circolazione, e sulla costruzione stessa, delle proprie informazioni personali, che risulta dall'insieme di regole procedurali (obbligo di informativa all'interessato, necessità del suo consenso per determinati tipi di trattamento, diritti di rettifica sui dati, di aggiornamento e di cancellazione di dati superflui o inutili, possibilità di opposizione al trattamento per motivi legittimi, e così via) il cui rispetto rende legittimo il trattamento.

2.3. *Identità personale e nome.*

Il rapporto tra nome e identità personale appartiene alla genealogia stessa del concetto di identità personale (concetto che, come abbiamo visto, aveva dapprincipio una accezione di identificabilità da parte di terzi sulla base di contrassegni esteriori). Tuttavia, il rapporto con il diritto al nome ha

²² Cfr. l'art. 4 del Codice: « Ai fini del presente codice si intende per: a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati; b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; [...] d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ».

²³ Per ulteriori osservazioni sul punto, vedi PINO, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2006, t. 1, 257-321. Un possibile contro-esempio è però il seguente: lesione dell'identità personale di un soggetto tramite la totale assenza di menzione di quel soggetto nella narrazione di vicende alle quali ha in realtà partecipato. In questo caso sembra avere luogo una lesione dell'identità personale che non passa attraverso un trattamento di dati di quell'interessato.

fatto in modo che il diritto all'identità personale ottenesse l'esplicito riconoscimento in una serie di pronunce della Corte costituzionale.

Si trattava, in particolare, di fattispecie nelle quali un soggetto, in maniera del tutto indipendente dalla propria volontà e per effetto di una meccanica applicazione di norme di legge, si sarebbe trovato ad essere privato del proprio nome, dopo esserne stato titolare per un apprezzabile periodo di tempo²⁴. La Corte ha affermato che in tali casi, tramite la privazione del nome utilizzato stabilmente da un soggetto, si sarebbe verificata una lesione del suo diritto all'identità personale, di cui il nome sarebbe « il primo e più immediato elemento » caratterizzante.

La Corte a tal fine ha distinto tra diverse funzioni del nome, nella cui disciplina giuridica confluiscono esigenze di natura sia pubblicistica che civilistica. Tra le prime, vi sono quelle che possono essere compendiate nella tradizionale funzione identificativa del nome (l'esigenza di distinguere sul piano dell'esistenza materiale un soggetto dagli altri, di ricondurlo ad un determinato ceppo familiare, ecc.): questa potrebbe essere considerata la funzione *diretta* del nome; tra le seconde, vi è la funzione (indiretta, appellativa, metonimica, simbolica²⁵) di evocare la personalità del titolare, con il complesso delle esperienze, delle convinzioni, delle azioni a questo riconducibili. In questa seconda accezione, l'oggetto della tutela — secondo la Corte — è propriamente l'identità personale del soggetto, e il nome è invocato in funzione strumentale rispetto alla tutela di quest'ultima.

2.4. *Identità personale e « verità biologica ».*

Un altro ambito in cui la Corte costituzionale ha fatto recentemente

²⁴ Ad esempio, in un primo caso (Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13), una Procura della Repubblica aveva chiesto la rettifica dell'atto di nascita di Tizio, in quanto tale atto era stato dichiarato parzialmente falso in sede penale; in seguito a tale rettifica, che avrebbe eliminato il riferimento al padre, Tizio (che al tempo dei fatti era ventenne) avrebbe automaticamente acquistato il cognome della madre, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 165 ss. r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (ordinamento dello stato civile). In un secondo caso (Corte cost., 23 luglio 1996, n. 297), il nome di Caio era stato precedentemente (quarant'anni prima) imposto per atto dell'ufficiale dello stato civile a seguito della trascrizione della sentenza di disconoscimento di paternità (in base alle norme vigenti prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 era fatto divieto di riconoscere i figli « adulterini »); intervenuto il riconoscimento da parte della madre (oltre quarant'anni dopo il parto), Caio avrebbe perso il nome fino a quel momento usato per effetto dell'art. 262 c.c. (« Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto »). Non troppo dissimili, infine, le censure di incostituzionalità che hanno dato luogo alle successive pronunce della Corte costituzionale 11 maggio 2001, n. 120, e 28 novembre 2002, n. 494. In tali casi, la variazione sul tema della titolarità del nome dipendeva dalla condizione di figlio adottivo in un caso, e di figlio « incestuoso » nell'altro.

²⁵ Per la distinzione tra funzione distintiva e funzione appellativa del nome, si veda ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, cit., 300-301.

ricorso, in maniera esplicita, al paradigma dell'identità personale riguarda l'interesse alla « verità biologica »: in particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato che l'affermazione di un rapporto di filiazione veridico fa parte della « esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità »²⁶.

Mentre nell'orientamento visto nel paragrafo precedente la Corte ha utilizzato il paradigma dell'identità personale con sguardo, per così dire, rivolto al futuro, ossia rivolto all'esigenza che un soggetto continui ad utilizzare un nome ritenuto ormai stabilmente evocativo della sua identità (come complesso di esperienze di vita, ecc.), in questo tipo di casi invece il paradigma dell'identità personale è, per così dire, rivolto al passato, cioè alla possibilità per una persona di ricostruire le proprie origini biologiche (che certo non appartengono al suo patrimonio di esperienze culturali ecc., visto che fino a quel momento non ne era nemmeno a conoscenza: la biologia non è biografia²⁷).

In altre parole, in questo specifico contesto il contenuto del diritto all'identità personale non è tanto un diritto ad essere se stessi, ad affermare la propria individualità, quanto piuttosto un diritto a sapere chi si è (dal punto di vista delle origini biologiche). Orbene, la Corte costituzionale ha affermato che « la verità biologica della procreazione si è ritenuta una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, riconoscendosi espressamente l'esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità e precisamente all'affermazione di un rapporto di filiazione veridico »²⁸.

Ovviamente questo diritto, pur essendo considerato diritto fondamentale, non ha portata assoluta, potendo e dovendo essere bilanciato con altri diritti potenzialmente rilevanti nei casi concreti. In particolare, è possibile che il diritto a conoscere le proprie origini (da parte di un figlio adottivo) entri in conflitto con il diritto all'anonimato da parte della madre biologica, e che sia considerato, rispetto a quest'ultimo, recessivo²⁹.

²⁶ Così Corte cost., 10 maggio 1999, n. 170.

²⁷ Riprendo questa efficace espressione da RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, Editoriale scientifica, 2007, 53.

²⁸ Corte cost., 10 maggio 1999, n. 170, § 4; cfr. anche Corte cost., 9 aprile 1997, 112: « la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità ». (Sul punto, anche Corte cost., 19 giugno 1997, n. 216.) Già nella sentenza 11 luglio 1990, n. 341, peraltro, la Corte aveva affermato il medesimo concetto, ma senza utilizzare il lessico dell'identità personale: « la veridicità del preteso rapporto di filiazione [...] è pure un elemento dell'interesse del minore ».

²⁹ Così, Corte cost., 25 novembre 2005, n. 425. Per una ricostruzione della vicenda, TRUCCO, *Anonimato della madre versus « identità » del figlio davanti alla Corte costituzionale*, in *Dir. inf.*, 2, 2006, 107-120.

2.5. Verso una dimensione « costituzionale » dell'identità personale.

Il ragionamento seguito dalla Corte costituzionale a proposito del diritto al nome e alla verità biologica come aspetti dell'identità personale ha consentito per un verso di « elevare » esplicitamente il diritto all'identità personale al rango di diritto fondamentale (« patrimonio irretrattabile della persona umana », secondo la Corte costituzionale), e per altro verso di aprire la strada ad un notevole ampliamento del suo ambito di applicazione.

Se, infatti, fino ad allora nella giurisprudenza ordinaria il diritto all'identità personale era stato riconosciuto come diritto *a non essere rappresentati* in maniera deformante, non esatta, ecc. (e questa accezione è stata fundamentalmente ripresa dalla normativa sul trattamento dei dati personali), nell'argomentazione della Corte costituzionale il diritto all'identità personale diventa ora un « diritto ad *essere se stessi* », i cui contorni sono vertiginosamente più ampi. Sembra infatti trattarsi di un diritto non tanto a che le proprie scelte e adesioni (moralì, professionali, culturali, religiose ecc.) siano correttamente rappresentate, ma piuttosto che siano *rispettate*. Il diritto all'identità così individuato, ovviamente, non è assoluto, ma piuttosto entra nel gioco del bilanciamento con altri diritti fondamentali, rispetto ai quali può occasionalmente recedere.

Parafrasando con qualche forzatura una distinzione analoga invalsa nella cultura giuridica nordamericana, potremmo dire che ad una accezione *civilistica* dell'identità personale (centrata sulla correttezza della rappresentazione esteriore dell'identità, della sua « proiezione sociale »), si aggiunge adesso una più ampia accezione *costituzionale* (che si riferisce all'esigenza che l'identità sia rispettata)³⁰. In questo secondo senso, il diritto all'identità personale ha un campo di applicazione assai esteso, che potenzialmente riguarda tutti i contesti in cui può venire in considerazione la protezione del

³⁰ La cultura giuridica statunitense distingue tra una dimensione costituzionale ed una civilistica del diritto alla *privacy*. La dimensione costituzionale della *privacy* ha un'area di significato sostanzialmente equivalente ad « autonomia », autodeterminazione nelle scelte di vita: essa identifica il perimetro di scelte private e personali assolutamente protette da ogni ingerenza esterna, in primo luogo statale; l'esempio tipico è l'autonomia nelle scelte sessuali e riproduttive: *Griswold v. Connecticut*, 381 U.S. 479 (1965), *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973), *Lawrence v. Texas*, 539 U.S. 558 (2003). La dimensione civilistica della *privacy* identifica invece alcuni eterogenei *interests*, rilevanti principalmente ai fini della responsabilità civile e sviluppati a partire dall'originario troncone del *right to be let alone*, che vengono solitamente articolati in quattro ordini di fattispecie: a) *intrusion into seclusion, solitude, or private affairs*; b) *public disclosure of embarrassing private facts*; c) *publicity which places another in a false light in the public eye* (questo specifico aspetto è analogo alla nozione italiana, « civilistica », di diritto all'identità personale); d) *appropriation of name, identity, or likeness*. Cfr. PROSSER, *Privacy*, in *California Law Review*, vol. 48, 1960, 383-423 (spec. 400); PROSSER-KEETON, *On the Law of Torts*, St Paul, West Publishing, 1984⁵, cap. 20.

patrimonio morale, culturale, religioso ecc., in poche parole del progetto di vita di una persona. Vediamone brevemente alcune ipotesi (la loro trattazione separata ha fini soltanto espositivi: di fatto queste ipotesi possono anche presentarsi variamente intrecciate).

2.5.1. *Identità personale e ambito del corpo.*

Un primo contesto in cui può assumere rilevanza il paradigma ampio di diritto all'identità personale come protezione delle scelte di vita riguarda l'ambito delle decisioni che possono riguardare la sfera del corpo, della sessualità, e della salute dell'interessato. Qui, palesemente, il corpo non opera più come contrassegno dell'identità/identificabilità dell'interessato, ma come strumento o veicolo espressivo, o addirittura sede, della personalità individuale.

Questa specifica dimensione dell'identità personale è testimoniata, in primo luogo, da vari interventi estetico-simbolici sul corpo (tatuaggi, *piercing*)³¹, a cui si possono avvicinare anche le questioni attinenti all'abbigliamento, e all'esibizione di simboli (ad esempio a connotazione religiosa)³²; come è noto da varie polemiche e anche casi giudiziari di questi ultimi anni, talvolta il diritto è intervenuto su questo profilo dell'identità personale, in particolare per quanto riguarda l'abbigliamento o l'esibizione di simboli religiosamente connotati in spazi pubblici o da parte di alcune categorie di soggetti (studenti, insegnanti, pubblici funzionari³³).

Ma profili analoghi si pongono quando il « progetto di vita » condiziona la scelta di regimi alimentari e, soprattutto, di pratiche terapeutiche. La giurisprudenza italiana conosce, ad esempio, una ormai nutrita casistica sul rifiuto di trasfusione di sangue da parte di testimoni di Geova³⁴. Ma non è

³¹ Cfr. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, Feltrinelli, 2006, 86-89, sui mutamenti del corpo finalizzati alla « conquista dell'identità »; v. anche p. 83 (« il corpo modificato non rappresenta una eccezione, appartiene alla ordinarità della vita »).

³² Sul ruolo dell'abbigliamento rispetto alla definizione e manifestazione dell'identità individuale, RAMACHANDRAN, *Freedom of Dress: State and Private Regulation of Clothing, Hairstyle, Jewelry, Makeup, Tattoos, and Piercing*, in *Maryland Law Review*, vol. 66, 2006, 11-93; con specifico riferimento all'identità religiosa, COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2006, cap. V.

³³ Per un caso relativo all'uso di abbigliamento religiosamente connotato da parte di un'insegnante di una scuola elementare, Corte europea dei diritti dell'uomo, *Dahlab v. Switzerland*, no. 423937/98, ECHR 2001-V. Una panoramica comparatistica sul problema dell'esposizione/esibizione di simboli religiosi si può leggere in MANCINI, *La contesa sui simboli. Laicità liquida e protezione della costituzione*, in CANESTRARI (a cura di), *Laicità e diritto*, Bologna, Bononia University Press, 2007.

³⁴ Talvolta in giurisprudenza è stato ipotizzato il ricorso a trattamenti sanitari obbligatori o a provvedimenti di urgenza nei confronti del paziente che rifiuti l'emotrasfusione per motivi religiosi: cfr. ad esempio Pret. Modica, 13 agosto 1990, in *Giur. it.*, 1991, I, 917-922 (per una critica serrata di questa

affatto necessario che la scelta di un regime terapeutico, o la scelta di rifiutare un regime terapeutico, dipenda da convinzioni prettamente religiose: si può trattare di tutti quei convincimenti personali su cui un individuo basa le sue scelte più profonde di vita (inclusa, al limite, la scelta tragica di non voler vivere). E il necessario rispetto di questa dimensione dell'identità personale richiede che il trattamento terapeutico sia subordinato al consenso informato dell'interessato³⁵. Secondo la Corte di cassazione, in particolare, il consenso informato « è conforme al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l'intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del "rispetto della persona umana" in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, *in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive* ».

Infine, un ulteriore profilo in cui la tutela dell'identità personale (in senso ampio) coinvolge le scelte sul corpo è quello dell'identità sessuale, sia con riferimento all'esplicazione della libertà sessuale³⁶, sia relativamente alla possibilità di adeguare i tratti somatici alla realtà psicologica dell'individuo; possibilità, quest'ultima, attualmente riconosciuta dalla legge italiana (l. 14 aprile 1982, n. 164) e successivamente ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale³⁷.

decisione, DOGLIOTTI, *Chi ha paura dei Testimoni di Geova?*, in *Giur. merito*, 1995, 1044-1053). Simili decisioni stanno comunque lasciando il campo ad un orientamento più rispettoso della volontà dell'interessato: cfr. ad esempio Trib. Messina, GIP, 11 luglio 1995, in *Diritto penale e processo*, 1996, 2, 202-208 (assoluzione dall'imputazione di omicidio volontario per i medici e i familiari di un paziente che ha rifiutato l'emotrasfusione in quanto Testimone di Geova, perché non avevano effettuato o avevano impedito la trasfusione); Pret. Roma, 3 aprile 1997, in *Bioetica*, 2000, 1, 132 ss. (legittimità del rifiuto di emotrasfusione da parte di una persona adulta e capace, anche quando segue la morte, e assenza di responsabilità per i medici che rispettino quella volontà).

³⁵ Cfr. Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21748 (corsivo aggiunto). Esattamente è stato notato che la terminologia usata dalla Cassazione in questa importante sentenza è, nella sostanza, quella del diritto all'identità personale: cfr. PRIZZETTI, *Sugli ultimi sviluppi del « caso Englaro »: limiti della legge e « progetto di vita »*, in *Pol. dir.*, 3, 2009, 445-481 (spec. 457-465).

³⁶ In tal senso, la Corte costituzionale ha considerato la libertà sessuale come diritto fondamentale riconducibile all'art. 2 Cost.: « essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire » (Corte cost., 10 dicembre 1987, n. 561).

³⁷ Corte cost., 6 maggio 1985, n. 161 (« gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, anche psichica, devono ritenersi leciti »).

2.5.2. *Identità personale e libertà di coscienza.*

Un ulteriore contesto di rilevanza del diritto all'identità personale (in senso ampio) riguarda in generale l'ambito delle scelte personali e delle convinzioni profonde dell'individuo, comunque manifestate, o anche non manifestate.

Da questo punto di vista, costituirebbe una violazione dell'identità personale ad esempio l'imposizione così come il divieto, da parte di soggetti pubblici o privati, di tenere comportamenti connotati in senso religioso. Così, in materia di giuramento, la Corte costituzionale ha affermato che « la libertà di coscienza, riferita alla professione sia di fede religiosa sia di opinione in materia religiosa, non è rispettata sol perché l'ordinamento statutale non impone a chicchessia atti di culto [...]; la libertà è violata, infatti, anche quando sia imposto al soggetto il compimento di atti con significato religioso. Con la formula di giuramento prevista dall'art. 251, secondo comma, del codice di procedura civile, il testimone non credente subisce una lesione della sua libertà di coscienza [perché] *egli si manifesta credente di fronte al giudice ed in generale a tutti i presenti mentre credente non è* »³⁸. Lo stesso potrebbe affermarsi, *mutatis mutandis*, per altri tipi di convinzioni, ad esempio filosofiche, o politiche, considerate importanti da un individuo.

La tutela di questo aspetto dell'identità personale viene in considerazione, principalmente, in due tipi di casi. Una prima serie di casi consiste nella presenza di un obbligo giuridico di portata generale (cioè: non rivolto esclusivamente agli appartenenti ad un certo gruppo religioso), il cui rispetto richiede ad alcuni individui di venir meno ad un obbligo di tipo religioso, morale, o comunque attinente alla sfera della propria coscienza, ponendo in tal modo l'interessato davanti al dilemma se disobbedire al precetto della coscienza, oppure esporsi ad una sanzione giuridica per aver seguito i dettami della propria coscienza. Alcuni di questi aspetti sono stati oggetto di specifica regolamentazione legislativa: si pensi ad esempio alla disciplina delle festività religiose, di cui si sono fatte carico alcune intese con confessioni religiose approvate con legge³⁹, o delle pratiche religiose

³⁸ Cfr. Corte cost., 10 ottobre 1979, n. 117 (corsivo aggiunto). È estremamente agevole tradurre questa statuizione della Corte nel linguaggio, in quel momento non ancora consolidato, del diritto all'identità personale, linguaggio che a partire dal 1994 sarà accolto dalla stessa Corte costituzionale. Sulla libertà di coscienza cfr. anche Corte cost., 16 dicembre 1991, n. 467; nonché Corte cost., 18 novembre 1993, n. 422.

³⁹ Ad esempio, si veda l'art. 17 l. 22 novembre 1988, n. 516 (per l'intesa con l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno); artt. 3 e 4 l. 8 marzo 1989, n. 101 (per l'intesa con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane). In passato, la giurisprudenza non si era mostrata particolarmente

relative alla macellazione di animali⁴⁰; si pensi infine alle ipotesi normativamente previste di obiezione di coscienza⁴¹.

Un secondo tipo di casi si verifica quando il comportamento imposto da una norma giuridica generale, pur non essendo in diretto conflitto con uno specifico precetto religioso, morale, o comunque pertinente alla coscienza individuale, può tuttavia determinare una interferenza con le convinzioni dell'interessato. Si pensi ad esempio alla questione, ormai superata, della presenza di formule religiose nel giuramento per chi rende testimonianza in giudizio⁴²; e alla questione della presenza di elementi religiosi nell'istruzione, sotto il profilo della possibilità di rifiutare tali elementi da parte di chi non condivide quella idea religiosa⁴³.

In mancanza di, o in aggiunta a, eventuali discipline più specifiche, la tutela giuridica di questa ulteriore, più ampia dimensione del diritto all'identità personale sarà rimessa per lo più a misure antidiscriminatorie, ad esempio nell'ambito del rapporto di lavoro⁴⁴, o a strumenti atipici come ad

sensibile a richieste di dipendenti di fruire del riposo settimanale in corrispondenza del giorno considerato come festivo dalla propria confessione religiosa: cfr. ad esempio Pret. Roma, 27 maggio 1975, in *Dir. eccl.*, 1976, II, 185 (il diritto al riposo settimanale non può essere considerato come strumentale all'esercizio della libertà religiosa); cfr. però Trib. Roma, 26 marzo 2002, in *Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose*, www.olir.it (è discriminatorio il licenziamento connesso al riposo sabbatico del dipendente di fede avventista).

⁴⁰ Vedi adesso d. lgs. 1° settembre 1998, n. 333 (*Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*), spec. artt. 2, lett. h e 5, comma 2°. Su questi temi, più in generale, CASAL, *Is Multiculturalism Bad for Animals?*, in *Journal of Political Philosophy*, vol. 11, 2003, 1-22.

⁴¹ La prima ipotesi di obiezione di coscienza espressamente introdotta nell'ordinamento italiano ha riguardato l'esenzione dall'obbligo di servizio militare nel 1972, normativa più volte modificata e ora diventata obsoleta con la completa introduzione in Italia dell'esercito professionale a partire dal 1° gennaio 2005. Le altre ipotesi attualmente previste riguardano: personale sanitario e ausiliario relativamente all'interruzione volontaria di gravidanza (art. 9 l. 22 maggio 1978, n. 194, *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*); medici, ricercatori, personale sanitario, studenti universitari relativamente alla sperimentazione animale (l. 12 ottobre 1993, n. 413, *Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale*); personale sanitario e ausiliario relativamente alle procedure di procreazione medicalmente assistita (art. 16, l. 19 febbraio 2004, n. 40, *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*). Per una analisi del diritto all'obiezione di coscienza, CHIASSONI, *Libertà e obiezione di coscienza nello stato costituzionale*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 9/2009; VIOLA, *L'obiezione di coscienza come diritto*, ivi.

⁴² Corte cost., 10 ottobre 1979, n. 117.

⁴³ Corte cost., 11 aprile 1989, n. 203; Corte cost., 11 gennaio 1991, n. 13.

⁴⁴ Cfr. ad esempio l'art. 4 l. 15 luglio 1966, n. 604 (*Norme sui licenziamenti individuali*): « Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa [...] è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata »; l. 20 maggio 1970, n. 300 (*Statuto dei lavoratori*), art. 1 (« Libertà di opinione »): « I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della costituzione e delle norme della presente legge », e 15 (« Atti discriminatori »); nonché d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216 (*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in*

esempio i provvedimenti di urgenza, o infine (*ex post facto*) attingendo alla recente giurisprudenza sul risarcimento del danno esistenziale.

2.6. *Identità personale e identità collettiva.*

Abbiamo osservato che spesso i fattori costitutivi dell'identità personale sono attinti da un modello, da una identità collettiva, e che se questo modello è condiviso da un gruppo più o meno formalizzato l'identità personale sarà costruita anche in base alle affiliazioni sviluppate dall'individuo in formazioni sociali di vario tipo. Sembrerebbe scontato concludere che anche queste ultime siano destinatarie di qualche forma di protezione giuridica riconducibile al paradigma dell'identità. Il discorso tuttavia è più spinoso di così, e per evitare di arrivare a conclusioni affrettate occorre fare qualche distinzione preliminare.

È opportuno infatti distinguere il profilo relativo alla configurabilità concettuale e giuridica di un diritto all'identità personale di enti collettivi o gruppi, dal profilo relativo al grado di protezione che (una volta che si sia risposto positivamente alla prima domanda) l'ordinamento giuridico potrebbe riconoscere a questo diritto.

Il primo profilo ammette una soluzione piuttosto agevole: è evidente infatti che, al pari delle persone fisiche, anche enti collettivi possono essere portatori di un progetto politico, di una linea ideologica, di un disegno culturale, e quant'altro. Di ciò si è mostrata consapevole la giurisprudenza sul diritto all'identità personale⁴⁵, e la successiva positivizzazione legislativa del diritto all'identità ha esplicitamente esteso ai gruppi le garanzie sul trattamento dei dati personali⁴⁶.

Per quanto riguarda il secondo profilo, relativo all'intensità della tutela dell'identità personale dei gruppi, la risposta è più problematica. Il punto è che l'esigenza di tutela dell'identità del gruppo può facilmente entrare in conflitto con altri diritti individuali, sia all'interno che all'esterno del

materia di occupazione e di condizioni di lavoro), che prevede anche il risarcimento del danno non patrimoniale a favore delle vittime di comportamenti discriminatori.

⁴⁵ La più nutrita giurisprudenza sul diritto all'identità di enti collettivi riguarda l'identità di gruppi politici, sotto due principali profili: 1) deliberato travisamento del patrimonio ideologico di un partito o gruppo, nell'ambito di un'attività di informazione o nel corso della dialettica politica; 2) uso, da parte di un gruppo politico, di segni distintivi, denominazioni, slogans, simboli, o diffusione di messaggi equivoci e fuorvianti, che ingenerino volontariamente confusione nell'elettorato (questa fattispecie ricorre solitamente a seguito di scissioni da un gruppo originario). Per una analisi più dettagliata di questa giurisprudenza, PINO, *Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi*, in *Dir. inf.*, 2001, 470-484.

⁴⁶ Art. 4, comma 1°, lett. i, del Codice: « [si intende per] "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali ».

gruppo stesso. Per fare solo alcuni esempi, si pensi al diritto di critica e di satira (se esercitati dall'esterno del gruppo), alla dissidenza o al diritto di critica esercitato da aderenti al gruppo, o infine alla possibilità che il gruppo, per proteggere e perpetuare la propria identità, adotti nei confronti dei propri aderenti misure limitative delle loro libertà fondamentali ⁴⁷.

Conviene allora assumere come punto di riferimento l'art. 2 della Costituzione, con il suo riferimento alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, « sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ». Questo articolo viene spesso interpretato, con una catena argomentativa un po' approssimativa, nel senso che *le formazioni sociali* sono titolari di diritti fondamentali inviolabili ai sensi dell'art. 2 Cost. ⁴⁸. Questa lettura appare in qualche misura confortata da alcuni recenti indizi legislativi: ad esempio, mentre la l. n. 675/1996 sembrava riconoscere ai diritti delle persone fisiche una diversa rilevanza rispetto a quelli delle altre categorie di interessati, il Codice sembra adesso proclamare una tendenziale parificazione tra diritti fondamentali individuali e collettivi ⁴⁹.

Tuttavia, è agevole replicare che la normativa sui dati personali è *lex specialis*, intervenendo a disciplinare un profilo specifico di rilevanza dell'identità personale, e pertanto non può essere considerata determinante per una ricostruzione complessiva della rilevanza costituzionale dell'identità personale dei soggetti collettivi. E, trattandosi di diritti fondamentali, occorre fare riferimento in primo luogo al dato costituzionale. Sul piano dell'interpretazione costituzionale, una lettura dell'art. 2 scevra da una precomprensione di tipo marcatamente comunitaristico evidenzia piuttosto che: 1) le formazioni sociali sono strumentali allo svolgimento della personalità individuale; 2) l'individuo appartenente ad una formazione sociale mantiene, all'interno di essa, i propri diritti inviolabili: le formazioni sociali devono rispettare i diritti inviolabili dei propri appartenenti. La conseguenza, sul piano assiologico, è che un eventuale conflitto/bilanciamento tra diritti dell'ente e diritti del singolo (appartenente) dovrà in linea di massima essere deciso a favore dei secondi, o meglio il bilanciamento dovrebbe

⁴⁷ KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, il Mulino, 1999, 73.

⁴⁸ In tal senso, ad esempio, GIACOBBE, *Il diritto all'identità personale di gruppi organizzati: riflessioni sulla elaborazione giurisprudenziale*, in ALPA-BESSONE-BONESCHI (a cura di), *Il diritto alla identità personale*, Padova, Cedam, 1981, 110-118.

⁴⁹ L'art. 1 della l. 31 dicembre 1996, n. 675 (*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*) menzionava come oggetto della tutela giuridica i diritti, le libertà fondamentali, e la dignità *delle persone fisiche*, e « altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione ». Di contro, l'art. 2 del Codice fa ora riferimento ai diritti e libertà fondamentali e alla dignità *dell'interessato*, che come abbiamo visto può essere indifferentemente persona fisica, persona giuridica, ente o associazione.

partire da una presunzione di preferenza per i diritti individuali su quelli collettivi.

Questa lettura del dato normativo deve però essere arricchita con qualche altra considerazione. In primo luogo, se la premessa dell'argomento è che le formazioni sociali sono strumentali allo svolgimento della personalità individuale, allora è perfettamente ammissibile che l'appartenente accetti liberamente che il gruppo, in ossequio alla *propria* identità, adotti scelte organizzative e comportamenti che in generale non sono considerati accettabili se tenuti da altri soggetti, come i datori di lavoro, o i pubblici poteri (si pensi alla discriminazione in base al sesso, o a varie forme di limitazione di libertà fondamentali come la clausura o il celibato, praticate dalla grande maggioranza dei gruppi a connotazione religiosa). Che il diritto si astenga dall'intervenire in queste situazioni non deve essere gabellato per (né deve diventare) una forma di riconoscimento pubblico della bontà e del valore di queste formazioni sociali: è piuttosto il riconoscimento del valore dell'autonomia individuale, anche quando si attua tramite scelte che altri potrebbero trovare discutibili.

La soluzione appena esposta si basa sul presupposto che l'appartenenza ad una formazione sociale sia frutto di una scelta perfettamente volontaria (ed è questa la ragione per cui non accettiamo analoghi comportamenti da parte dei pubblici poteri, o di datori di lavoro, o comunque di soggetti o strutture nei cui confronti solo in un modo alquanto artificioso può essere sostenuto che si intrattiene un rapporto di adesione puramente volontario). Tuttavia non è sempre così. Forme di ascrizione ad un gruppo possono infatti attuarsi attraverso i meccanismi più svariati, e con diverso grado di coartazione, che possono dipendere da regole interne al gruppo, così come da regole giuridiche, da più generali regole e convenzioni sociali, o anche dai meccanismi di acculturazione all'interno del contesto familiare ⁵⁰. Banalmente, l'adesione ad una identità collettiva non avviene *in vacuo*, ma è solitamente guidata da condizionamenti sociali di vario tipo, che possono essere più o meno invasivi.

Se non è sempre trasparente e lineare il percorso tramite cui si aderisce ad un gruppo, allora un indicatore più affidabile della volontarietà dell'adesione è che sia assicurato all'individuo il diritto di uscire liberamente dal

⁵⁰ Sul tema, WALZER, *On Involuntary Association*, e ROSENBLUM, *Compelled Association: Public Standing, Self-Respect, and the Dynamic of Exclusion*, in GUTMANN (ed.), *Freedom of Association*, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1998, 64-74 e 75-108.

gruppo stesso⁵¹. In questi casi d'altronde non è sufficiente che il diritto di uscita sia solo *giuridicamente* disponibile agli appartenenti ad un gruppo: è necessario che siano altresì presenti condizioni culturali ed economiche minime affinché questo diritto possa essere realisticamente esercitato, nonché condizioni *sociali* di accoglienza in favore di chi esercita il diritto di uscita, in modo da non rendere la scelta di *exit* puramente astratta o pressoché eroica⁵².

3. Identità personale, riservatezza, autonomia individuale.

Proviamo a ricapitolare. Esiste nel linguaggio giuridico un diritto denominato « diritto all'identità personale », elaborato dapprima in sede giurisprudenziale, poi riconosciuto dalla Corte costituzionale come diritto di rilevanza costituzionale, e sancito infine anche in sede legislativa. Questo diritto è definito come il diritto ad essere se stessi, sia relativamente al rispetto delle varie scelte relative al progetto di vita, sia relativamente all'esigenza di una corretta rappresentazione esteriore della propria personalità.

Così definito, il diritto all'identità personale esibisce diverse credenziali per assurgere al rango di diritto fondamentale, di rilevanza costituzionale, in ragione del suo stretto rapporto con i valori della dignità personale e sociale delle persone, dell'uguaglianza, e del libero sviluppo della personalità (artt. 2 e 3 Cost.⁵³), e come specificazione del più generale principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.). Inoltre è anche possibile⁵⁴ ricondurre la garanzia costituzionale del diritto all'identità personale al principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., nonché agli artt. 18 e 19 (poiché un profilo importante dell'identità perso-

⁵¹ BOTTA, *Appartenenza confessionale e libertà individuali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, 131-156 (spec. 155-156).

⁵² Su questi temi, v. RAZ, *Multiculturalism: A Liberal Perspective*, in ID., *Ethics in the Public Domain*, Oxford, Oxford University Press, 1994, 170-191; KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale*, cit., 295-296 (in nota); BESUSSI, *La libertà di andarsene. Autonomia delle donne e patriarcato*, in *Ragion pratica*, 23, 2004, 433-451.

⁵³ Ad esempio la già citata pronunzia Cass. n. 978/1996 afferma che è possibile « individuare [...] il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente all'art. 2 Cost. inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del "pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. ».

⁵⁴ PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, Cedam, 2003; PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit.

nale è rappresentato dalle affiliazioni e dalle appartenenze associative, e infine anche dalle manifestazioni pubbliche o private con cui si esercita la libertà religiosa).

Un ultimo punto merita di essere sottolineato. Il diritto all'identità personale, come diritto a non subire interferenze indebite con la manifestazione pubblica, sociale della propria individualità, a prima vista sembra presiedere ad un interesse simmetrico, diametralmente opposto rispetto alla *privacy* in senso stretto (intesa come riservatezza, come diritto a che certe informazioni personali non circolino indebitamente). In realtà, però, diritto alla riservatezza e diritto all'identità personale sono due facce della stessa medaglia: nei confronti del diritto all'identità, la riservatezza svolge una importante funzione strumentale. Infatti, se l'identità personale consiste nella possibilità di manifestare, rivendicare, professare liberamente ciò che si è, in assenza di interferenze esterne (da parte di soggetti sia pubblici che privati), la *privacy* in senso stretto assicura che l'individuo possa sviluppare, costruire e mantenere liberamente quella identità al riparo da discriminazioni e pressioni conformistiche⁵⁵.

Tutte le società, anche le più aperte, ospitano una certa quantità di norme sociali, formali o informali, che spingono al conformismo, o lo esigono esplicitamente; tutte le società, anche quelle più dichiaratamente pluralistiche, presentano notevoli incentivi al conformismo (molto più che all'eterodossia), in uno spettro di intensità coercitiva che varia dalle norme dell'etichetta, della decenza, della moda, della pubblicità e dei consumi di massa, fino alle norme religiose, morali e giuridiche. Non intendo sostenere che l'esistenza di norme sociali di questo tipo sia sempre e necessariamente un male, o che lo sia l'adeguarsi ad esse⁵⁶, né ovviamente che non esistano modi per cambiare le norme sociali — la legislazione ne è un esempio macroscopico. Il punto, piuttosto, è che ciò che rende una società davvero pluralistica e dinamica (in contrapposizione ad una società monolitica e tradizionale) è la possibilità che queste norme sociali siano oggetto di contestazione e di trasformazione da parte degli individui nell'esercizio della loro autonomia morale, nelle modalità di volta in volta più appropriate a ciascuna tipologia di norma sociale rilevante. Parafrasando H.L.A.

⁵⁵ Su questo aspetto insiste opportunamente MARINI, *La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche dei diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 359 ss.; ma v. già GAVISON, *Privacy and the Limits of Law*, in *Yale Law Journal*, vol. 89, 1980, 421-471 (spec. 448-456), e RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 588.

⁵⁶ Per una interessante discussione del rapporto tra identità individuale e norme sociali, RAMACHANDRAN, *Freedom of Dress*, cit., spec. 31 ss.

Hart, una società che inibisce questo tipo di dialettica richiede ai suoi membri di comportarsi come pecore, e le pecore di solito finiscono al macello ⁵⁷.

Dunque, la *privacy* in senso stretto ha l'importante funzione di creare le precondizioni per il libero sviluppo dell'autonomia individuale, al riparo da indebite stigmatizzazioni sociali e pressioni conformistiche ⁵⁸. Si potrebbe obiettare che anche in società più conformiste o perfino totalitarie (in cui, per definizione, il valore della *privacy* è visto con sospetto) si sono avute personalità autonome che hanno sfidato le convenzioni e le coercizioni dominanti; e che pertanto la *privacy* non sarebbe necessaria allo sviluppo dell'autonomia individuale. Ma anche a condividere questa obiezione, non si vede perché l'esercizio dell'autonomia debba essere un lusso riservato a poche personalità eroiche, invece che ritenere auspicabile la creazione delle condizioni sociali affinché la maggior parte delle persone (tendenzialmente: tutte) possano esercitarla — condizioni tra cui vi è appunto la *privacy*.

Ciò risolve l'apparente paradosso presente nella normativa sui dati personali, che assicura un più rigido grado di protezione alla riservatezza dei dati c.d. sensibili, espressione delle scelte maggiormente caratterizzanti dell'identità individuale (in materia sessuale, religiosa, « filosofica », politica, sindacale, e associativa in genere), scelte che spesso sono oggetto di rivendicazione pubblica da parte degli interessati. La più elevata garanzia di cui è oggetto questo tipo di informazioni rispetto ai dati personali « comuni » è funzionale, evidentemente, alla possibilità che l'individuo sviluppi le proprie scelte al riparo da eventuali pressioni e stigmatizzazioni sociali, tanto più riprovevoli quando i profili su cui viene ricostruita dall'esterno una certa identità individuale non sono oggetto di libera scelta individuale ma in qualche misura « subiti » ⁵⁹.

Inoltre, ci si potrebbe chiedere se considerare come « sensibili », e quindi più « riservati », i dati attinenti a convinzioni religiose, filosofiche e di altro tipo, nonché quelli relativi alla vita sessuale e allo stato di salute,

⁵⁷ HART, *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press, 1994, II ed., 117.

⁵⁸ Sul rapporto tra la *privacy* e il godimento delle altre libertà fondamentali, nonché il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, RODOTÀ, *La privacy tra individuo e collettività* (1974), in Id., *Tecnologie e diritti*, Bologna, il Mulino, 1995; e da ultimo Id., *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo Codice sulla privacy*, in *Europa e diritto privato*, 2004, 1-11.

⁵⁹ Testimonia l'esigenza che la ricostruzione *ab externo* dell'identità personale individuale non sia utilizzata in funzione discriminatoria il seguente inciso di Corte cost., 23 marzo 1994, n. 108: « è [...] arbitrario, nel concreto contesto storico appena delineato, presumere che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo ».

non sia una sorta di cedimento alle convenzioni e ai pregiudizi sociali contro la cui influenza negativa la legge stessa vuole ergersi a baluardo: se, in altre parole, la legge non finisca per considerare tali attributi dell'identità personale come potenziali « difetti », da nascondere allo sguardo altrui, invece che come caratteristiche dotate di rilevanza anche etica, o comunque esistenziale, per il soggetto che le esibisce. Il punto è notevole ⁶⁰, ma sottovaluta la difficoltà con cui possono essere cambiate le norme e gli stereotipi sociali, la lentezza della loro evoluzione, e i costi che devono sopportare coloro che li sfidano apertamente. È sensato affermare che, semmai, tali costi debbano essere sopportati da parte degli interessati solo con una loro libera scelta, e non imposti per legge.

Il binomio diritto alla riservatezza/diritto all'identità personale intende dunque assicurare che sia rimessa al soggetto la libertà di mantenere privati oppure di rivendicare pubblicamente questi aspetti della sua identità personale, o anche la possibilità di stabilire liberamente di volta in volta in quali contesti manifestare liberamente il proprio patrimonio culturale, morale, ecc., e in quali invece mantenere tali caratteristiche « coperte », silenti ⁶¹.

D'altronde nulla di quanto detto finora impedisce che di volta in volta esistano ragioni di interesse pubblico, o relative alla tutela di diritti di terzi, che impongano all'interessato di rendere pubbliche queste caratteristiche dell'identità personale, o per converso di limitarne la manifestazione e la rivendicazione pubblica, nell'ottica di un ragionevole bilanciamento tra esigenze contrapposte ⁶². Il fatto che il diritto all'identità personale racchiuda un valore importante, e di rilevanza costituzionale, non implica che esso sia un diritto assoluto, o che debba sempre prevalere su altri diritti ⁶³. Il compromesso tra queste esigenze può essere oggetto di disaccordo, di divergenti ragionevoli valutazioni, come quando si discute su quale sia il

⁶⁰ Si veda una discussione analoga in GAVISON, *Privacy and the Limits of Law*, cit., 452-453.

⁶¹ Cfr. ZENO-ZENCOVICH, in GIANNANTONIO-LOSANO-ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La tutela dei dati personali. Commento alla l. n. 675 del 1996*, Padova, Cedam, 1997, sub art. 22, 202: « il dato dell'appartenenza è "sensibile" all'esterno dell'associazione, e non al suo interno (gli associati si conoscono, e si vogliono far conoscere, fra di loro) ». Per una più ampia discussione dei modi in cui vengono manifestati o coperti profili dell'identità, cfr. CARBADO-GULATI, *Working Identity*, cit.; YOSHINO, *Covering*, in *Yale Law Journal*, vol. 111, 2002, 769-939 (che sviluppa, con notevole finezza, alcune importanti intuizioni di GOFFMAN, *Stigma. Notes on the Management of the Spoiled Identity*, New York, Simon & Schuster, 1963).

⁶² Si veda ad esempio Corte europea dei diritti dell'uomo, 12 dicembre 2002, *Sofianopoulos v. Greek* (n. 1988/02): non costituisce una violazione della libertà religiosa il divieto di indicare nella carta di identità la fede religiosa dell'interessato.

⁶³ PINO, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Ragion pratica*, 27, 2007, 219-276; ID., *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2010.

« giusto » livello di *privacy* da garantire compatibilmente con esigenze di sicurezza. Ma ciò che deve ritenersi precluso, alla luce dei principi costituzionali rilevanti, è semplicemente che la richiesta di rivelare, o quella opposta di nascondere o alterare, la propria identità personale sia di tipo discriminatorio, sia cioè dettata (anche implicitamente, tacitamente) dal *solo* fine di assicurare la conformazione dei comportamenti individuali a modelli sociali dominanti, indipendentemente dal loro merito.

Bibliografia

- K.A. APPIAH, *The Ethics of Identity*, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2005.
- A. BESUSSI, *La libertà di andarsene. Autonomia delle donne e patriarcato*, in *Ragion pratica*, 23, 2004, 433-451.
- R. BOTTA, *Appartenenza confessionale e libertà individuali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2000, 131-156.
- D. CARBADO-M. GULATI, *Working Identity*, in *Cornell Law Review*, vol. 85, 2000, 1259-1308.
- P. CASAL, *Is Multiculturalism Bad for Animals?*, in *Journal of Political Philosophy*, vol. 11, 2003, 1-22.
- P. CHIASSONI, *Libertà e obiezione di coscienza nello stato costituzionale*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 9/2009.
- N. COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2006.
- M. DOGLIOTTI, *Chi ha paura dei Testimoni di Geova?*, in *Giur. merito*, 1995, 1044-1053.
- L. FRIEDMAN, *La società orizzontale* (1999), trad. it. a cura di G. PINO, Bologna, il Mulino, 2002.
- A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrim.*, 1988, 301-358.
- R. GAVISON, *Privacy and the Limits of Law*, in *Yale Law Journal*, vol. 89, 1980, 421-471.
- G. GIACOBBE, *Il diritto all'identità personale di gruppi organizzati: riflessioni sulla elaborazione giurisprudenziale*, in G. ALPA-M. BESSONE-L. BONESCHI (a cura di), *Il diritto alla identità personale*, Padova, Cedam, 1981, 110-118.
- L. GIANFORMAGGIO, *L'identità, l'eguaglianza, la somiglianza e il diritto* (1995), in EAD., *Eguaglianza, donne e diritto*, a cura di A. FACCHI-C. FARALLI-T. PITCH, Bologna, il Mulino, 2005, 85-105.
- E. GOFFMAN, *Stigma. Notes on the Management of the Spoiled Identity*, New York, Simon & Schuster, 1963.
- H.L.A. HART, *The Concept of Law*, Oxford, Clarendon Press, 1994, II ed.
- W. KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale* (1995), Bologna, il Mulino, 1999.
- C. LUZZATI, *Matters of Identity*, in *Ratio Juris*, vol. 18, 2005, 107-109.
- S. MANCINI, *La contesa sui simboli. Laicità liquida e protezione della costituzione*, in S. CANESTRARI (a cura di), *Laicità e diritto*, Bologna, Bononia University Press, 2007.
- G. MARINI, *La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche dei diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, I, 359 ss.
- R. NOZICK, *Philosophical Explanations*, Cambridge, MA, Belknap Press, 1981.
- A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Padova, Cedam, 2003.
- A. PACE - M. MANETTI, *La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario Branca-Pizzorusso*, Bologna-Roma, Zanichelli-II Foro Italiano, 2006, sub art. 21.
- D. PARFIT, *Reasons and Persons*, Oxford, Oxford University Press, 1984.
- G. PINO, *Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi*, in *Dir. inf.*, 2001, 470-484.
- G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, il Mulino, 2003.
- G. PINO, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2006, t. 1, 257-321.

- G. PINO, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in *Ragion pratica*, 27, 2007, 219-276.
- G. PINO, *Identità personale, identità religiosa e libertà individuali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2008, 119-151.
- G. PINO, *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2010.
- F.G. PIZZETTI, *Sugli ultimi sviluppi del « caso Englaro »: limiti della legge e « progetto di vita »*, in *Pol. dir.*, 3, 2009, 445-481.
- R. POSNER, *Are We One Self or Multiple Selves? Implications for Law and Public Policy*, in *Legal Theory*, 1997, 3, 23-35.
- W.L. PROSSER, *Privacy*, in *California Law Review*, vol. 48, 1960, 383-423.
- W.L. PROSSER-W. P. KEETON, *On the Law of Torts*, St Paul, West Publishing, 1984.
- G. RAMACHANDRAN, *Intersectionality as « Catch-22 »: Why Identity Performance Demands Are neither Harmless nor Reasonable*, in *Albany Law Review*, vol. 69, 2005, 269-342.
- G. RAMACHANDRAN, *Freedom of Dress: State and Private Regulation of Clothing, Hairstyle, Jewelry, Makeup, Tattoos, and Piercing*, in *Maryland Law Review*, vol. 66, 2006, 11-93.
- J. RAZ, *Multiculturalism: A Liberal Perspective*, in ID., *Ethics in the Public Domain*, Oxford, Oxford University Press, 1994, 170-191.
- F. REMOTTI, *Contro l'identità*, Roma-Bari, Laterza, 1996.
- G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. inf.*, 2007, 3, 511-531.
- D. RICHARDS, *Identity and the Case for Gay Rights. Race, Gender and Religion as Analogies*, Chicago, University of Chicago Press, 1999.
- S. RODOTÀ, *La privacy tra individuo e collettività* (1974), in ID., *Tecnologie e diritti*, Bologna, il Mulino, 1995.
- S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, 588.
- S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo Codice sulla privacy*, in *Europa e diritto privato*, 2004, 1-11.
- S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, Feltrinelli, 2006.
- S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, Editoriale scientifica, 2007.
- A. RORTY (ed.), *The Identities of Persons*, Berkeley, CA, University of California Press, 1976.
- N. ROSENBLUM, *Compelled Association: Public Standing, Self-Respect, and the Dynamic of Exclusion*, in A. GUTMANN (ed.), *Freedom of Association*, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1998, 75-108.
- A. SEN, *Identity and Violence. The Illusion of Destiny*, London, Allen Lane, 2006.
- L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, Giappichelli, 2004.
- L. TRUCCO, *Anonimato della madre versus « identità » del figlio davanti alla Corte costituzionale*, in *Dir. inf.*, 2, 2006, 107-120.
- A. VARZI, *Parole, oggetti, eventi. E altri argomenti di metafisica*, Roma, Carocci, 2001.
- F. VIOLA, *L'obiezione di coscienza come diritto*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, 9/2009.
- M. WALZER, *On Involuntary Association*, in A. GUTMANN (ed.), *Freedom of Association*, cit., 64-74.
- K. YOSHINO, *Covering*, in *Yale L. J.*, vol. 111, 2002, 769-939.
- G. ZANETTI, *Ma che razza di pluralismo. Autonomia e « opzioni disponibili alla scelta »*, in *Ragion pratica*, 25, 2006, 101-112.
- V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Digesto IV ed., Disc. priv., sez. civ.*, vol. IX, Torino, Utet, 1993, 294-303.
- V. ZENO-ZENCOVICH, in *La tutela dei dati personali. Commento alla l. n. 675 del 1996*, a cura di E. GIANNANTONIO-M.G. LOSANO-V. ZENO-ZENCOVICH, Padova, Cedam, 1997, sub art. 22.